

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 2124-A)

## RELAZIONE DELLA 6<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE LAI)

Comunicata alla Presidenza il 6 febbraio 1987

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1986,  
n. 923, recante proroga del regime agevolativo per la zona  
franca di Gorizia

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

e dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

col Ministro delle Finanze

e col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 DICEMBRE 1986

ONOREVOLI SENATORI. — Con il disegno di legge in esame si intende convertire il decreto-legge 30 dicembre 1986, n. 923, recante proroga del regime agevolativo per la zona franca di Gorizia. Infatti, alla data del 31 dicembre 1986 è scaduto il termine fissato dall'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 45.

Il decreto-legge in esame prevede una ulteriore proroga di un anno del predetto termine (fino al 31 dicembre 1987) per evitare la sospensione del regime attualmente in vigore ed in attesa dell'approvazione di una normativa organica di riordino dell'intera zona franca.

È, quindi, necessario non creare interruzioni al funzionamento dell'attuale regime agevolativo.

Si precisa che sono stati presentati, in sede

referente, due emendamenti, accolti dalla Commissione, che danno una migliore chiarezza all'espressione del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge in discussione ed una nuova puntualizzazione circa le modificazioni dei contingenti delle materie in agevolazione previsti dalle tabelle A e B, variando in tal modo il quarto comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1975, n. 700, che contiene le tabelle citate.

Si precisa, altresì, che sussiste la copertura finanziaria e che sono stati emessi pareri favorevoli dalle Commissioni 1<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup>.

Si propone pertanto, a nome della 6<sup>a</sup> Commissione, l'approvazione del disegno di legge n. 2124 di conversione del decreto-legge 30 dicembre 1986, n. 923, con gli emendamenti accolti dalla Commissione stessa.

LAI, *relatore*

**PARERE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI)

(Estensore MAZZOLA)

28 gennaio 1987

La Commissione, esaminato il disegno di legge, comunica di non avere nulla da osservare, per quanto di competenza.

---

**PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore BOLLINI)

28 gennaio 1987

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

**EMENDAMENTI PROPOSTI DALLA COMMISSIONE**

## AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE

**Art. 1.**

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

«1. In attesa del definitivo riordino del regime agevolativo per la zona franca di Gorizia, istituito con legge 1° dicembre 1948, n. 1438, modificato con legge 27 dicembre 1975, n. 700, prorogato con decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, convertito dalla legge 28 febbraio 1986, n. 45, i termini da quest'ultima legge previsti sono prorogati al 31 dicembre 1987, fatta eccezione del termine relativo all'esenzione dall'imposta locale sui redditi, applicabile nella provincia di Gorizia fino al 31 dicembre 1995 ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, della legge 29 gennaio 1986, n. 26».

*Dopo il primo comma, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Il quarto comma dell'articolo 3 del-

la legge 27 dicembre 1975, n. 700, è sostituito dal seguente:

“Con deliberazione della Giunta della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Gorizia, integrata ai sensi dell'ultimo comma del presente articolo, i contingenti previsti dalle tabelle A e B allegate alla presente legge, potranno essere modificati, quantitativamente e qualitativamente, anche con variazioni tra le due tabelle, entro i limiti del potenziale valore globale delle agevolazioni dell'anno di proposta di variazione, fermo restando, come valore minimo garantito, quello delle corrispondenti, potenziali agevolazioni globali alla data del 1° gennaio 1986. La variazione avrà decorrenza dal 1° luglio e sarà fatta con i dati acquisiti al 1° gennaio precedente. La deliberazione è sottoposta all'approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, con il Ministro delle finanze e con il Ministro del commercio con l'estero, che si esprimono entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta. Decorso tale termine, l'approvazione si intende positivamente espressa”.

**DISEGNO DI LEGGE**

---

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 30 dicembre 1986, n. 923, recante proroga del regime agevolativo per la zona franca di Gorizia.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Decreto-legge 30 dicembre 1986, n. 923, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 1986.*

## **Proroga del regime agevolativo per la zona franca di Gorizia**

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare il regime agevolativo per la zona franca di Gorizia in attesa del definitivo riordino del regime stesso;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 1986;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

#### Articolo 1.

1. Le agevolazioni in materia doganale e di imposte di fabbricazione ed erariali di consumo previste dalla legge 1° dicembre 1948, n. 1438, e successive modificazioni ed integrazioni, prorogate al 31 dicembre 1986 con l'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 45, sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 1987.

2. Alle conseguenti minori entrate, valutate in 5 miliardi di lire per l'anno 1987, si provvede, quanto a lire 4 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Proroga e disciplina del regime agevolativo per la zona di Gorizia» e, quanto a lire 1 miliardo, a carico del fondo di cui all'articolo 5, quarto comma, della legge 27 dicembre 1975, n. 700.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1986.

COSSIGA

CRAXI — ZANONE — ROMITA —  
VISENTINI — GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: ROGNONI